

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 25/05/1999, n. 13 “*Disciplina regionale della difesa del suolo*” – **Art. 7.**

Publicata nel B.U. Marche 3 giugno 1999, n. 57.

(...)

Art. 7 **Segretario generale.**

1. L'Autorità di bacino ha un Segretario generale che:
 - a) presiede il Comitato tecnico e dirige la segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 8;
 - b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
 - c) assicura il raccordo fra Comitato istituzionale e Comitato tecnico dell'Autorità;
 - d) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale e del Comitato tecnico, ai quali formula proposte, e provvede all'attuazione delle loro deliberazioni;
 - e) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali, degli enti locali e degli altri enti pubblici;
 - f) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino per lo svolgimento delle necessarie verifiche ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato medesimo;
 - g) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità dei piani di bacino da parte dello Stato, della Regione e degli enti locali.
2. Il Comitato istituzionale nomina il Segretario generale dell'Autorità di bacino, scegliendo o un dirigente pubblico competente per la difesa del suolo ovvero un esperto di comprovata qualificazione professionale. L'incarico di Segretario generale ha durata quinquennale; tale incarico è equiparato a quello di dirigente di servizio.

(...)